

**Legenda:** in nero il testo approvato dalla Camera in rosso gli emendamenti proposti dal Senatore Stefano Lepri, relatore in Senato.

## 1.2.1. Testo DDL 1870

---

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 1870**

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (RENZI)

e dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (POLETTI)

di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN) (V. *Stampato Camera n. 2617*)

approvato dalla Camera dei deputati il 9 aprile 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 aprile 2015

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale**

DISEGNO DI LEGGE

**Art. 1.**

*(Finalità e oggetto)*

1. Al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini che si associano per perseguire il bene comune, di elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi in materia di disciplina del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:

a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;

b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Il mancato rispetto del termine previsto al primo periodo per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere da parte del Governo comporta la decadenza dall'esercizio della delega.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

## **Art. 2.**

### ***(Principi e criteri direttivi generali)***

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;

b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata, svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare prioritariamente la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;

c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti;

d) semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica.

## **Art. 3.**

### ***(Revisione del titolo II del libro primo del codice civile)***

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente;

b) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, tenendo conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebita-

mento degli enti medesimi;

c) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;

d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili.

### **Articolo 3**

*Sostituirlo con il seguente:*

“1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) limitare l'obbligo di costituzione con atto pubblico alle associazioni che intendono richiedere il riconoscimento della personalità giuridica;

b) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, attribuendo al notaio l'accertamento delle relative condizioni e di quanto previsto in applicazione delle successive lettere c) e d);

c) disciplinare il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, nel rispetto della certezza nei rapporti con i terzi e della tutela dei creditori;

d) definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e atti costitutivi;

e) prevedere obblighi di trasparenza e di informazione attraverso forme di pubblicità dei bilanci, ovvero dei rendiconti nel caso di organizzazioni di dimensioni minori, nonché attraverso la pubblicità degli altri atti fondamentali dell'ente;

f) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione alla partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi e al rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;

g) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili;

h) prevedere, per gli enti privi di personalità giuridica, specifiche forme di tutela delle parti in sede di compravendite immobiliari.”

### **Art. 4.**

*(Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore)*

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, agli enti del Terzo settore;

b) individuare le attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla lettera g);

c) definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della

- compagine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato;
- d) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d);
- e) definire criteri e vincoli di strumentalità dell'attività d'impresa eventualmente esercitata dall'ente rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale;
- f) disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche, tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio;
- g) individuare specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell'attività svolta e delle finalità perseguite;
- h) disciplinare, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi e ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;
- i) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale. L'iscrizione nel registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c) e d), è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9;
- l) prevedere in quali casi l'amministrazione, all'atto della registrazione degli enti nel registro unico di cui alla lettera i), acquisisce l'informazione o la certificazione antimafia;
- m) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di *standard* di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione, nonché criteri e modalità per la valutazione dei risultati ottenuti;
- n) prevedere strumenti che favoriscano i processi aggregativi, anche a livello di regione e di provincia autonoma, di enti con finalità statutarie affini, anche allo scopo di definire la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
- o) prevedere che il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indizzo delle attività degli enti di cui alla presente legge sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### **Articolo 4**

*Al comma 1, sostituire, l'alinea e le lettere da a) a d) con le seguenti:*

“1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, mediante la redazione di un Codice che stabilisca le disposizioni generali e comuni, il loro coordinamento nel rispetto del principio di specialità, con l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) identificare il Terzo settore come costituito dal complesso degli enti privati che possiedono le seguenti caratteristiche, indicate in statuto, costituenti requisito per l'accesso alle agevolazioni e soggette alle verifiche di cui alla lettera g):

- 1) perseguimento di finalità civiche e solidaristiche come obiettivo generale dell'ente;
- 2) svolgimento delle attività in settori di utilità sociale, come previsti all'articolo 10, comma 1, del D.Lgs 460/1997 e all'articolo 2 del D.Lgs 24 marzo 2006, n. 155, unificando le definizioni e con l'aggiunta del commercio equo e solidale, delle attività aggregative e ricreative, dei servizi per il lavoro finalizzati all'inserimento dei lavoratori svantaggiati, dell'alloggio sociale e dell'erogazione del microcredito da parte di soggetti a ciò abilitati in base alla normativa vigente. E' consentito il periodico aggiornamento dei settori di utilità sociale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- 3) perseguimento di benefici di interesse generale, determinati dal valorizzare e rendere più fruibili beni e servizi di utilità sociale, anche contrastando la discriminazione economica ed escludendo ogni altra forma di discriminazione dei destinatari;
- 4) previsione del divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d).

b) definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato;"

#### **Articolo 4**

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

"e) definire criteri e vincoli che caratterizzano l'attività d'impresa in quanto svolta in settori di utilità sociale, distinguendo se rivolta alla vendita a terzi a prezzo pieno, ridotto o simbolico, ovvero rivolta ai soci, o svolta in forma marginale; distinguere, in quanto eventualmente svolte purché in forma minoritaria, le attività d'impresa in settori non ricompresi tra quelli di utilità sociale; prevedere contabilità separate, se in presenza dei diversi regimi."

#### **Articolo 4**

*Al comma 1, lettera h), dopo la parola "disciplinare," inserire le seguenti: "in coerenza con quanto previsto all'art. 10, comma 6, del d.lgs. 460/1997,"*

#### **Articolo 4**

*Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

"i) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti privati di Terzo settore secondo criteri di semplificazione, attraverso l'obbligo di iscrizione, direttamente per il tramite del notaio per i soggetti con personalità giuridica, ad un registro delle imprese sociali e dei soggetti di Terzo settore con personalità giuridica, tenuto presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato; ovvero ad un registro dei soggetti di Terzo settore privi di personalità giuridica, tenuto presso le Regioni. I due registri costituiscono le due sezioni del Registro nazionale del Terzo settore, costituito presso il Ministero del Lavoro e disponibile presso le Regioni, pubblico e consultabile in via telematica. I soggetti di cui al libro primo del Codice Civile non di terzo settore sono invece iscritti al REA, registro degli enti e delle associazioni, tenuto presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato."

#### **Articolo 4**

*Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:*

“m) valorizzare il ruolo degli enti di Terzo settore in fase di programmazione a livello territoriale, applicando criteri e modalità per l’affidamento improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione nonché promuovendo forme di collaborazione tra enti di terzo settore nell’attuazione della loro funzione sociale pubblica, anche attraverso procedure di co-progettazione che valorizzino successive aggregazioni delle migliori proposte valutate in sede di gara.”

#### **Articolo 4**

*Al comma 1 dell’art. 4, dopo la lettera m), inserire la seguente:*

“m-bis) tutelare le condizioni di lavoro di chi opera nel Terzo settore, prevedendo nei contratti pubblici l’adozione di condizioni economiche non peggiorative rispetto a quelle previste nei CCNL adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, così come valutate in applicazione degli accordi interconfederali, nonché identificando le prestazioni oggetto di lavoro retribuito rispetto a quelle svolgibili attraverso l’attività di volontariato;”

#### **Articolo 4**

*Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

“n-bis) prevedere, oltre che in riferimento ai decreti legislativi di cui all’articolo 1, forme di consultazione con le maggiori organizzazioni di rappresentanza unitaria delle diverse forme di Terzo settore e le parti sociali relativamente a:

- modifiche normative relative alla presente legge o ad altre disposizioni in materia di Terzo settore;
- modifiche normative relative ai settori di utilità sociale;
- adozione delle misure integrative e correttive dei decreti di cui all’articolo 1, comma 6;
- predisposizione delle linee guida di cui all’articolo 7, comma 3.”

#### **Art. 5.**

##### ***(Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso)***

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede altresì al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo la specificità e le tutele dello *status* di volontario all'interno degli enti del Terzo settore;
- b) promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche;
- c) valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di promozione e di sensibilizzazione, e riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari;
- d) riconoscimento e valorizzazione delle reti associative di secondo livello, intese quali associazioni composte da enti del Terzo settore, e previsione di forme di controllo delle medesime;
- e) revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo:
  - 1) che gli stessi siano promossi da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo degli enti del Terzo settore e per il sostegno di iniziative territoriali solidali;
  - 2) che debbano costituirsi in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore acquisendo la personalità giuridica;
  - 3) che al loro finanziamento si provveda stabilmente, attraverso una programmazione triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e che, qualora si utilizzino ri-

sorse diverse, le medesime siano comprese in una contabilità separata;

4) che al controllo delle attività e della gestione dei medesimi provvedano organismi regionali e nazionali, la cui costituzione sia ispirata a criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento, i quali non possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

f) revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale;

g) previsione di requisiti uniformi per i registri e per gli Osservatori nazionali e regionali;

h) previsione di un regime transitorio volto a disciplinare lo *status* giuridico delle società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'eventualità che intendano rinunciare alla natura di società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali associazioni senza fini di lucro, con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso del proprio patrimonio, che deve essere comunque volto al raggiungimento di finalità solidaristiche.

### **Articolo 5**

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "riconoscendo la specificità e le tutele dello *status* di volontario all'interno degli enti del Terzo settore" con le seguenti: "riconoscendo e favorendo, all'interno del Terzo settore, la specificità e le tutele dello *status* di volontario e delle organizzazioni di soli volontari;"

### **Articolo 5**

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

"a-bis) introduzione di previsioni relative al rimborso spese dei volontari, finalizzate a preservare il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa;"

### **Articolo 5**

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

"a-bis) definizione dei casi in cui è possibile coinvolgere entro le attività volontari a cui, stante il carattere occasionale della collaborazione, non è richiesto di associarsi e definizione dei relativi profili assicurativi;"

### **Articolo 5**

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:*

"e) revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo:

- 1) l'assunzione della personalità giuridica e di una delle forme giuridiche di Terzo settore;
- 2) il loro accreditamento e il loro finanziamento stabile, attraverso un programma triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 266/1991;
- 3) la libera costituzione senza vincoli territoriali, una base sociale composta esclusivamente da enti di Terzo settore, un numero minimo significativo di soggetti associati definito a livello nazionale dagli organismi di programmazione e controllo, l'obbligo di fruire esclusivamente dei servizi del centro di servizio di cui si è soci;
- 4) l'operatività esclusiva a favore dei volontari singoli o presenti nelle diverse organizzazioni di terzo settore, ovvero delle organizzazioni di volontariato;
- 5) il libero ingresso nella base sociale e criteri democratici nell'organo assembleare, con limitazione del voto multiplo e delle deleghe e con l'attribuzione alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/1991 della maggioranza qualificata dei voti nell'assemblea;
- 6) l'individuazione di soglie massime dimensionali degli enti di Terzo settore, sotto le quali poter fruire gratuitamente dei servizi del centro di servizio;
- 7) l'esclusione della possibilità di svolgimento di funzioni di rappresentanza degli associati;

- 8) la previsione, negli statuti, dell'incompatibilità tra ruoli nell'organo direttivo e l'assunzione di cariche politiche;
- 9) il divieto, per i centri di servizio, di procedere ad erogazioni dirette in denaro o attraverso beni mobili o immobili verso enti di Terzo settore;
- 10) lo svolgimento dei compiti di controllo dell'attività e della veridicità dei rendiconti degli enti con ridotta dimensione economica, anche con risorse di cui all'art. 10, comma 1, ferma restando la possibilità di controlli esterni;

*e-bis*) revisione dell'attività di programmazione e controllo dell'attività e della gestione dei centri di servizio, svolta mediante organismi regionali o sovra-regionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, prevedendo:

1. di assegnare loro, in applicazione di criteri definiti sul piano nazionale, la concessione dell'accreditamento dei centri di servizio e la verifica del mantenimento dei requisiti, nonché l'attribuzione delle risorse ai centri di servizio anche in applicazione di elementi di perequazione territoriale;
2. costi di funzionamento posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ad eccezione degli eventuali emolumenti degli amministratori e degli emolumenti dei dirigenti, che sono attribuiti a carico aggiuntivo delle fondazioni bancarie finanziatrici;
3. organo di governo partecipato a maggioranza dalle fondazioni bancarie finanziatrici, con sola presenza, con quota di minoranza, di organismi di rappresentanza unitaria delle diverse forme di Terzo settore.

#### **Art. 6.**

##### ***(Impresa sociale)***

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), si provvede al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2,

4 e 9 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a*) qualificazione dell'impresa sociale quale impresa privata con finalità d'interesse generale, avente come proprio obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi conseguiti mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali e che adotta modalità di gestione responsabili, trasparenti e che favoriscono il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività;
- b*) ampliamento dei settori di attività di utilità sociale, aggiungendo ai settori previsti dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, anche quelli del commercio equo e solidale, dei servizi per il lavoro finalizzati all'inserimento dei lavoratori svantaggiati, dell'alloggio sociale e dell'erogazione del microcredito da parte di soggetti a ciò abilitati in base alla normativa vigente, e individuazione dei limiti per lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale;
- c*) acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi;
- d*) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili, da assegnare a condizioni e limiti massimi, differenziabili anche in base alla forma giuridica adottata dall'impresa, in analogia con quanto disposto per le cooperative a mutualità prevalente, che assicurino in ogni caso la prevalente destinazione degli utili al conseguimento degli obiettivi sociali;
- e*) previsione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;
- f*) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;



g) possibilità, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo;

h) coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

i) previsione della nomina, in base a principi di terzietà, fin dall'atto costitutivo, di uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell'impresa sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

### **Articolo 6**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente*

“a) qualificazione dell'impresa sociale quale ente di Terzo settore, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 e dell'articolo 4, che svolge attività imprenditoriale;”

### **Articolo 6**

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

“b) attività svolte esclusivamente nei settori di utilità sociale, così come previsti dall'articolo 4, comma 1;”;

### **Articolo 6**

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente*

“Previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili, da assoggettare a condizioni e limiti massimi in analogia con quanto disposto per le cooperative a mutualità prevalente. Non possono remunerare il capitale e ripartire gli utili le forme giuridiche per le quali tale facoltà è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualificazione di impresa sociale.”

### **Articolo 6**

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente*

“previsione per le imprese sociali costituite nelle forme societarie di cui al libro V del Codice Civile di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili di gestione, da assoggettare alle seguenti condizioni e limiti:

1. destinazione di almeno il 30% a una riserva indivisibile;
2. facoltà di destinare una quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili sono stati prodotti;
3. facoltà di distribuzione di dividendi ai soci per una quota non superiore al 50%. In ogni caso non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
4. nel caso di scioglimento, destinazione dell'intero patrimonio netto residuo, rimborsato il capitale sociale al valore nominale, ad altre organizzazioni di terzo settore con finalità coerenti con lo scopo dell'impresa sociale;
5. non possono remunerare il capitale e ripartire gli utili le forme giuridiche per le quali tale facoltà è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualificazione di impresa sociale.”

### **Articolo 6**

*Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: “, prevedendo comunque un'opportuna graduazione dei benefici, tesa a favorire le categorie maggiormente svantaggiate e in*

coerenza con la definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.”

### **Articolo 6**

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

“g) possibilità, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di designare loro rappresentanti negli organi di amministrazioni delle imprese sociali, salvo il divieto di determinare situazioni di controllo”;

### **Art. 7.**

*(Vigilanza, monitoraggio e controllo)*

1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con i Ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate, ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o). Nello svolgimento di tali funzioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua modalità di coinvolgimento e raccordo anche con le strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), e informa delle attività svolte i soggetti di volta in volta interessati.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, promuove l'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore anche attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli organismi maggiormente rappresentativi degli enti stessi o, con particolare riferimento a quelli di piccole dimensioni, con i centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e).

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli organismi maggiormente rappresentativi del Terzo settore, predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera m). Per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Art. 8.**

*(Servizio civile universale)*

1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), si provvede alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa dei valori fondativi della patria, attraverso la realizzazione di esperienze di cittadinanza attiva, di solidarietà e di inclusione sociale;

b) previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani di età compresa tra 18 e 28 anni che possono essere ammessi al servizio civile universale tramite bando pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione;

c) definizione dello *status* giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo

l'instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell'esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria;

d) coinvolgimento degli enti territoriali e degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro nella programmazione e nell'organizzazione del servizio civile universale;

e) previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza;

f) previsione di criteri e modalità di semplificazione e di trasparenza delle procedure di gestione e di valutazione dell'attività svolta dagli enti di servizio civile universale;

g) previsione di un limite di durata del servizio civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno, che contemperì le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti, e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell'Unione europea nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea;

h) riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.

### **Articolo 8**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

“a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica.”

### **Articolo 8**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: “dei contingenti di giovani” aggiungere le seguenti: “italiani e stranieri regolarmente soggiornanti”*

### **Articolo 8**

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

“d) attribuzione allo Stato della funzione di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale; realizzazione, con il coinvolgimento delle Regioni, dei programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti di Terzo settore; possibilità per le Regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti di Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati.”

### **Art. 9.**

***(Misure fiscali e di sostegno economico)***

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente;

b) razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in

- denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui all'articolo 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti;
- c)* completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'articolo 1, razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;
- d)* introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera *c)*, di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *f)*;
- e)* razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1;
- f)* previsione, per le imprese sociali:
- 1)* della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le *start-up* innovative;
  - 2)* di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;
- g)* istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali in beni strumentali materiali e immateriali, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di ripartizione delle risorse;
- h)* introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale;
- i)* promozione dell'assegnazione in favore degli enti di cui all'articolo 1, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;
- l)* previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge;
- m)* revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative.

## **Articolo 9**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

- a)* applicazione del regime fiscale ordinario, non di vantaggio, per i corrispettivi derivanti da eventuali attività economiche non riconducibili ai settori di utilità sociale. A tali attività occorre imputare i relativi costi;
- a-bis)* previsione dell'esenzione fiscale per le attività non economiche, ovvero per quote associative, oblazioni, donazioni e contributi. A tali attività occorre imputare i relativi costi;
- a-ter)* previsione che le attività economiche nei settori di utilità sociale siano soggette, se dovuto, in modo omogeneo alle imposte dirette sui redditi d'impresa, di capitale, fondiari e diversi e così trattate:
- 1)* esenzione fiscale per le attività marginali, da limitare definendo soglie massime dei relativi incassi, in valore assoluto o in percentuale rispetto al fatturato complessivo;
  - 2)* esenzione fiscale per gli utili destinati a riserva indivisibile e che non possono essere distribuiti ai soci per l'intera durata dell'ente e al suo scioglimento;
  - 3)* solo in caso di distribuzione di utili come definita all'articolo 6, applicazione di un regime fiscale di favore in caso di vendita a prezzo di mercato, rivolta a terzi ovvero agli associati non partecipi attivamente al rapporto societario; applicazione di un regime fiscale di maggior favore nel

caso di vendita a soci ove sia comprovata l'effettiva partecipazione attiva al rapporto societario, nonché in caso di vendita accertata a prezzi di favore o a prezzo simbolico, con percentuale di abbattimento minimo del prezzo definita con decreto;

*a-quater*) applicazione, alle attività economiche di utilità sociale, se non marginali, di un regime delle imposte indirette armonizzato e agevolato;

*a-quinquies*) applicazione, per le altre imposte statali, di un regime fiscale di favore. In caso di fusioni e al fine di favorirle, le imposte di registro, catastali e ipotecarie sono applicate in quota fissa o comunque non variabile per un periodo di ventiquattro mesi dall'approvazione del relativo decreto;

*a-sexies*) applicazione, per le imposte locali sugli immobili ed i servizi indivisibili, di un regime di favore e con gradualità analoga a quella prevista per le imposte dirette, con la previsione di esenzione per le attività economiche svolte in accreditamento con carattere paritario rispetto ai servizi statali o locali definiti essenziali dalla legge o dalla programmazione pubblica e qualora, da parte dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, non siano previsti, in tutto o in larga parte, corrispettivi per le prestazioni;

### **Articolo 9**

*Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:*

“m) superamento per gli enti di Terzo settore, in coerenza con la lettera a) del presente comma, dei concetti di ente non commerciale e di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, rendendo coincidenti le definizioni civilistiche e quelle ai fini fiscali.

### **Art. 10.**

#### ***(Disposizioni finanziarie e finali)***

1. All'attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 1, comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a ulteriori 20 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Alla stabilizzazione e al rafforzamento delle misure previste all'articolo 9, comma 1, lettera c), si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.

### **Art. 11.**

#### ***(Relazione alle Camere)***

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi dei dati forniti dalle amministrazioni interessate, trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte, ai sensi dell'articolo 7, sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, nonché sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i*).